

Tutte le novità del 2010

di **Gabriele Bonati** – Consulente aziendale in Lodi

L'Agenzia delle entrate ha approvato, con provvedimento del 15 gennaio 2010, lo schema di certificazione unica, CUD/2010 (redditi 2009), e le relative istruzioni (sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro). Il provvedimento è stato pubblicato il 19 gennaio 2010, a norma dell'art. 1, comma 361 della legge 244/2007, sul sito Internet della stessa Agenzia delle entrate, nell'apposita sezione "Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale". La certificazione deve, come di consueto, attestare l'ammontare complessivo dei redditi (correnti e tassati separatamente) di lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e dei redditi di pensione (artt. 49 e 50 del TUIR), delle indennità di fine rapporto (compresi i relativi acconti e anticipazioni) e prestazioni pensionistiche integrative erogate in forma di capitale, delle ritenute d'acconto operate, delle detrazioni d'imposta effettuate, dei dati relativi all'assistenza fiscale, delle somme maturate a titolo di TFR e dei dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, relativi all'anno 2009.

Con il provvedimento di approvazione, l'Agenzia delle entrate ha, altresì, precisato (confermando le istruzioni dello scorso anno) quanto segue:

- l'esposizione dei dati (essendo uno schema di certificazione e non un modello) deve avvenire nel rispetto della sequenza, della denominazione e del numero progressivo dei campi ivi previsti (i campi non utilizzati possono essere omessi, se tale modalità risulta più agevole), mentre eventuali situazioni aggiuntive, per il medesimo lavoratore (ovvero percettore dei redditi interessati alla certificazione), possono essere certificate utilizzando righe aggiuntive numerandoli progressivamente (mantenendo però la sequenza numerica dei campi approvata dall'Agenzia delle entrate);
- la certificazione, nel rispetto delle sopra esposte condizioni, può essere redatta anche con veste grafica diversa dallo schema approvato;
- ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2009, e che hanno ricevuto la certificazione CUD nella precedente versione, dovrà essere rilasciata, entro il termine del 1° marzo 2010

(il 28 febbraio 2010 cade di domenica), una certificazione integrativa che potrà contenere solo i dati mancanti, ovvero tutti i dati compresi quelli già certificati (vale a dire riemissione della certificazione CUD nel nuovo tracciato 2009); si suggerisce di consegnare la nuova certificazione con una nota di accompagnamento "La presente certificazione annulla e sostituisce quella precedentemente consegnata";

- la certificazione deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituiti d'imposta, in passato tenuti alla presentazione dei mod. O1/M e DAP/12 per i dirigenti industriali. La certificazione CUD 2010, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall'interessato all'INPS ai fini degli adempimenti istituzionali. L'INPS, attraverso i campi "mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens", sarà in grado di recuperare i necessari dati utili alla definizione delle prestazioni (per i periodi dal 2005 in poi non devono più essere forniti all'INPS gli SA/sost);
- per l'INPDAP la certificazione CUD/2010 è riepilogativa dei dati contenuti nelle denunce mensili;
- la certificazione CUD/2010 può essere presentata dal lavoratore all'IPOST ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali.

Termini di consegna – La certificazione CUD/2010 (redditi 2009) deve essere rilasciata (in duplice copia), unitamente alle informazioni per il contribuente, ai lavoratori/soggetti interessati (dipendenti, pensionati, percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), entro il **1° marzo 2010 (il 28 febbraio 2010 cade di domenica)**, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato che ha cessato il rapporto di lavoro (art. 4, comma 6-*quater*, D.P.R. 322/1998). La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica (vedi anche art. 4, comma 6-*quater*, D.P.R. 322/1998).

Anche quest'anno le istruzioni confermano che è facoltà del sostituto d'imposta trasmettere al contribuente

te la certificazione CUD in formato elettronico (Agenzia delle entrate, ris. n. 145, 21 dicembre 2006), purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla stampare (materializzare) e utilizzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, precisano le istruzioni, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Rimane in capo al sostituto d'imposta l'onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

Periodi di imposta successivi al 2009 – Il nuovo schema di certificazione può essere utilizzato (cambiando i riferimenti temporali) anche per certificare i dati relativi ai periodi successivi al 2009, fino all'approvazione della nuova certificazione. Vale a dire che potrà essere utilizzato per certificare i redditi 2010 ai lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro e che ne faranno richiesta.

Redditi diversi di natura finanziaria – L'art. 6 del provvedimento stabilisce che i notai, gli intermediari professionali, le società e gli Enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni o nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lett. da c) a c-quinquies), D.P.R. 917/86), sono tenuti a rilasciare alle Parti, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate.

Le novità – La certificazione 2010 contiene diverse novità sia legate all'evoluzione normativa sia legate a una diversa scelta operativa operata dall'Agenzia delle entrate, in particolare:

a. nella parte A "dati generali" relativi al soggetto a cui si certificano i redditi, quest'anno viene richiesto di indicare (**punto 9**) la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, (riforma della previdenza complementare) relativamente ai lavoratori di prima occupazione (vale a dire suc-

cessivamente al 1° gennaio 2007). Tale informazione (diversa da quella che veniva richiesta nel 770) diventa utile per il lavoratore al fine di verificare la possibilità di non perdere la parte di deducibilità, dei contributi versati alla previdenza complementare, non goduta nel primo quinquennio di adesione al fondo (il credito potrà essere utilizzato nei venti anni successivi ai primi 5 anni di iscrizione al fondo entro il limite annuo di € 2.582,29);

b. nella parte B "dati fiscali", si trovano le seguenti novità:

1. le istruzioni per la compilazione del **punto 22 (secondo o unico acconto IRPEF trattenuto nell'anno)** prevedono le modalità di segnalazione del differimento, in sede di saldo, di 20 punti percentuali dell'acconto IRPEF per il 2010, disposto dal D.L. 168/2009 (recepito nella Finanziaria 2010) per i lavoratori in assistenza fiscale. In particolare, nel punto 22 va indicato l'importo del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF effettivamente trattenuto. Qualora il sostituto d'imposta abbia applicato detta riduzione sarà tenuto a compilare le annotazioni, riportando, in corrispondenza del nuovo codice BQ, quanto segue: "Acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal decreto legge 23 novembre 2009 n. 168";

2. sono stati istituiti (nella sezione altri dati) due nuovi punti (hanno sostituito le istruzioni dello scorso anno che prevedevano particolari indicazioni nelle annotazioni) **relativi alle detrazioni d'imposta** che possono avere generato un credito per il loro mancato utilizzo, credito rimborsato dal sostituto ma poi recuperato perché non dovuto, in particolare:

– il **punto 38**, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per famiglie numerose (detrazione d'imposta per 4 e più figli a carico, che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;

– il **punto 44**, nel quale occorre indicare l'ammontare del credito per canoni di locazione (detrazione d'imposta per canoni di locazione, art. 16, TUIR, richiesta dal lavoratore e che non ha trovato capienza nell'imposta del lavoratore stesso), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;

3. vengono richieste due nuove informazioni riservate al "**comparto sicurezza**", vale a dire per certifica-

re la riduzione dell'imposta e delle addizionali sul trattamento economico accessorio, prevista dall'art. 4, comma 3 del D.L. 185/2008 (legge 2/2009), a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di redditi di lavoro dipendente non superiori a € 35.000,00 (anno di riferimento 2008). Detta riduzione è stabilita, in via sperimentale, in un importo massimo di € 134,00. In particolare occorre indicare: nel **punto 50** la detrazione fruita; nel **punto 51** l'ammontare del trattamento economico accessorio erogato;

4. per quanto riguarda le informazioni relative a contributi concernenti la previdenza complementare dei lavoratori di prima occupazione, occorre:

– **punto 54:** indicare l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno dal lavoratore di prima occupazione (successiva al 1° gennaio 2007) e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005;

– **punto 55:** l'importo complessivo dei contributi versati nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dal lavoratore di prima occupazione (successiva al 1° gennaio 2007) e dal datore di lavoro. Si precisa che i punti 54 e 55 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A "Dati generali" un valore diverso da 3;

5. nel **punto 65** deve essere indicato l'importo del *bonus* erogato dal sostituto d'imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, dall'art. 1 del D.L. 185/2008, legge 2/2009 (l'importo è stato richiesto dal lavoratore con l'apposito modulo istituito dall'Agenzia delle entrate e successivamente trasmesso dai sostituti d'imposta, o dagli intermediari abilitati, all'Agenzia delle entrate stessa);

6. la sezione dello scorso anno denominata "somme erogate per prestazione di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni" è stata, nella versione 2010, al fine di adeguarsi al nuovo dettato normativo che non prevede più la parziale detassazione (imposta sostitutiva del 10%) delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, **denominata "somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro"**. Le informazioni da fornire sono le

medesime dello scorso anno ma con riferimento ai soli emolumenti di produttività (rispetto allo scorso anno va però tenuto presente che sono cambiati sia il limite di detassazione – da € 3.000,00 a € 6.000,00 – sia la condizione reddituale dell'anno precedente che dà diritto al beneficio – da € 30.000,00 a € 35.000,00, quest'ultimo al lordo delle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva);

7. nella sezione "somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro" è stato eliminato il punto corrispondente all'ammontare non imponibile degli straordinari eseguiti dagli addetti alla guida dipendenti da imprese di autotrasporto di merci (nel 2008 l'agevolazione era stata fissata nella misura del 28%), a seguito, come precisato nel comunicato dell'Agenzia delle entrate, del mancato rifinanziamento delle somme;

8. sono state riviste le istruzioni per la compilazione dei punti relativi alla maturazione del TFR, in particolare:

– nel **punto 132** indicare l'ammontare di **TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 al lordo di eventuali** acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari;

– nel **punto 133** indicare l'ammontare di **TFR maturato dal 1° gennaio 2001 (comprensivo di quanto** destinato al fondo istituito dall'art. 1, comma 755, legge 296, 27 dicembre 2006) al lordo di eventuali acconti, anticipazioni e saldi e al netto dell'ammontare di TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Tale punto deve essere comprensivo anche delle rivalutazioni maturate dal 1° gennaio 2001 al netto delle relative imposte sostitutive;


– nel **punto 134** indicare l'ammontare di **TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme** pensionistiche complementari;

– nel **punto 135** indicare l'ammontare di **TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006** versato a forme pensionistiche complementari;

– nel **punto 136** indicare l'ammontare di **TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme** pensionistiche complementari.

I punti da 132 a 136 in commento vanno sempre compilati, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'erogazione di somme da indicare nel punto 124;

Certificazione unica CUD/2010 (redditi 2009)



C. nella sezione annotazioni quest'anno vengono richieste anche le seguenti informazioni:

1. indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituto ai fini della corretta verifica dell'attribuzione delle detrazioni, in particolare, per ogni familiare dove essere indicato (utilizzando il nuovo codice BO): il grado di parentela (indicando "C" per coniuge, "F1" per primo figlio, "F" per figli successivi al primo, "A" per altro familiare, "D" per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore ai 3 anni (indicare il numero dei mesi per i quali il figlio ha avuto un'età inferiore ai 3 anni), percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera "C". Se tale detrazione non spetta per l'intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge;

2. l'indicazione, in corrispondenza del nuovo codice BR, se le ritenute derivanti dall'assistenza fiscale sono state sospese per eventi eccezionali, in particolare

occorrerà indicare: saldo IRPEF sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo (...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo (...);

3. l'indicazione anche delle seguenti informazioni:

- codice **BB**: saldo 2009 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;
- codice **BN**: acconto 2010 dell'addizionale comunale all'IRPEF non operata in quanto in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata;
- codice **BP**: addizionale regionale all'IRPEF certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); acconto addizionale comunale all'IRPEF certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...); saldo addizionale comunale all'IRPEF certificata nel CUD precedente e sospesa a causa di eventi eccezionali, importo (...).

Nessuna modifica è intervenuta, invece, nelle sezioni dati previdenziali INPS, INPDAP e IPOST, tranne per quest'ultima, dove nella sezione contributi sospesi è stata aggiunta la casella "anno 2009".

LE OFFERTE SPECIALI DEL SOLE 24 ORE

acquistando entrambi i volumi

€ 73,00
invece di € 88,00

SCONTO 17%

GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti

scopri le su www.shopping24.it

SHOPPING 24